



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 30-11-2021

OGGETTO

RETROCESSIONE IMMOBILI DEL CONVENTO "S. GIOVANNI BATTISTA" DALL'ENTE PROVINCIA SANNITO-IRPINA DEI FRATI MINORI DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	A
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 9 dell'O.D.G. avente ad oggetto: *“Retrocessione immobili del Convento “S. Giovanni Battista” dall’Ente Provincia Sannito-Irpina dei Frati Minori di santa Maria delle Grazie. Determinazioni. “*

RIENTRANO I CONSIGLIERI LANDI, MUSTO E SCIOSCIA. PRESENTI 15.

Dopo lunga discussione il Sindaco-Presidente, successivamente alla sospensione della discussione, deposita l'allegata proposta di emendamento e ne dà integrale lettura al Consiglio. Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti l'emendamento è approvato.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato.

PREMESSO che:

- In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 29.10.1958, con contratto di concessione stipulato in data 12.05.1959 repertorio n. 2, rogato dal Segretario Comunale di Atripalda e registrato in data 08.06.1959 al n. 625 all'Ufficio del Registro di Atripalda, veniva affidato alla Provincia Monastica dei Frati Minori di S. Maria delle Grazie con sede in Benevento, in uso perpetuo e gratuito, l'intero fabbricato adibito a Convento comunemente detto di S. Pasquale compreso i locali adibiti all'ex Ospedale Civile, l'annessa Chiesa di S. Giovanni Battista, detta di S. Pasquale, nonché il retrostante giardino ed orto;
- l'uso della struttura veniva concesso anche al fine di far sorgere un Istituto a carattere filantropico a favore dei bambini orfani e bisognosi specialmente della Città di Atripalda assistendoli ed istruendoli.

PRESO ATTO che:

- l'art. 3, comma 1, lett. C) del predetto contratto di concessione stabilisce che tutti i beni appartenenti al complesso immobiliare in questione ritorneranno ope legis e senza necessità di pronuncia giudiziaria, in piena disponibilità del Comune di Atripalda qualora i Frati dovessero lasciare il Convento ed ogni altro annesso.
- con nota prot. 32885 del 10.11.2021 l'Ente Provincia Sannito-Irpino dei Frati Minori di S. Maria delle Grazie ha comunicato la volontà di procedere alla retrocessione degli stessi immobili in favore del Comune di Atripalda, avveratasi la condizione risolutiva espressa di cui innanzi;

CONSIDERATO che con la medesima nota rilevava di aver continuato a custodire la struttura per finalità pastorali e spirituali anche dopo il trasferimento dei frati che hanno abitato la struttura sino al 30.09.2010 ed evidenziava che:

- la Chiesa ex conventuale “S. Giovanni Battista” è di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno concessa in uso gratuito con DM Interni n. 2°1/2741/3532/AF che sarà poi trasferita in uso alla Diocesi di Avellino;
- nei locali del convento ha la propria sede per le attività pastorali e spirituali la Fraternità dell’Ordine Franciscano Secolare per la quale chiedeva di favorirne, per quanto possibile, il prosieguo dell’attività;
- parte del complesso (definito anche con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 7.02.2017) è stato affidato al Consorzio Cooperative Sociali Percorsi (Caritas Diocesana), segnalando che in tale porzione di fabbricato a breve è previsto l’inizio di una specifica attività a valenza caritativa di accoglienza;
- alcune stanze del Convento sono utilizzate dal locale Gruppo Scout Agesci -Atripalda 1.

RAVVISATA la necessità di formalizzare la reimmissione nel possesso degli immobili, con redazione del verbale di riconsegna previa verifica dello stato di consistenza e manutenzione dei beni, provvedendo a definire indirizzi per la definizione della gestione dell’intero complesso immobiliare anche al fine di salvaguardare le attività ivi storicamente presenti e disciplinare i rapporti tra Ente proprietario ed utilizzatori in coerenza con le finalità istituzionali e garantendo il proficuo utilizzo dei beni comunali.

PRESO ATTO che sono stati contattati ed interessati tutti i soggetti a vario titolo utilizzatori o possessori di singole parti del complesso immobiliare in questione, come individuati dall’Ente Provincia Sannito-Irpino dei Frati Minori, al fine di effettuare una ricognizione dei rapporti esistenti e delle attuali modalità di utilizzo della struttura conventuale e raccogliere eventuali necessità organizzative degli stessi utilizzatori per il prosieguo delle attività come da corrispondenza in atti.

PRESO ATTO che con nota prot. 34847/2021 la Parrocchia S. Maria del Carmine ha comunicato, nell’ambito della ricognizione in questione, di aver svolto attività formative e di catechesi nei locali conventuali richiedendo di proseguire in tale attività educativa di riferimento per tanti giovani e ragazzi.

PRESO ATTO che

- solo in data 29.11.2021, prot. 34826, è stata finalmente acquisita copia del contratto in essere tra Ente Provincia Sannito-Irpino dei Frati Minori e Consorzio Cooperative Sociali Percorsi di Avellino stipulato in data 09.11.2015 finalizzato esclusivamente alla realizzazione di una Casa Alloggio denominata “*Il Cammino*” per la riabilitazione e l’inserimento sociale di soggetti con patologie psichiche.
- L’art. 7 disciplina la risoluzione anticipata del contratto di concessione nell’ipotesi in cui i locali fossero utilizzati per finalità diverse da quelle ivi stabilite oppure nell’ipotesi in cui i locali non fossero utilizzati continuamente dal concessionario.

PRESO ATTO che il contratto risulta stipulato in data 09.11.2015 senza il necessario preventivo consenso del proprietario che interveniva solo ex post con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 07.02.2017.

PRESO ATTO, inoltre, che in conseguenza della retrocessione dell’immobile e della scadenza ope legis del contratto di comodato principale, i contratti in essere stipulati dall’originario comodatario con soggetti terzi devono considerarsi automaticamente risolti.

CONSIDERATO che, in relazione all'attività per cui è stata concessa in uso parte del complesso (definito anche con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 7.02.2017) al Consorzio Cooperative Sociali Percorsi (Caritas Diocesana), non risulta ancora completato l'iter autorizzativo e quindi l'attivazione del progetto, giusta nota prot. 0034838 del 29-11-2021 del Consorzio dei Servizi sociali A5 competente all'autorizzazione ai sensi del regolamento regionale 7 aprile 2014 n. 4.

RITENUTO che, con riferimento al contratto di concessione in uso di parte della struttura, sia intervenuta la risoluzione anticipata della stessa in conseguenza della mancata realizzazione delle finalità della concessione e dell'utilizzo non continuativo degli immobili.

RITENUTO, nel contempo, che si debba preservare e disciplinare la presenza delle attività storicamente presenti nel Convento, quali il locale Gruppo Scout Agesci -Atripalda 1, la Fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare e la Parrocchia S. Maria del Carmine, per dare continuità ad attività sociali e religiose di grande valenza sociale ed apprezzate dalla cittadinanza, sia nell'immediato, nelle more di una valutazione complessiva dell'uso della struttura, sia nella valutazione della definitiva destinazione della struttura per finalità di interesse pubblico a favore prioritariamente della comunità atripaldese.

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1 **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2 **DI PRENDERE ATTO** della risoluzione ope legis del contratto di concessione rep. N. 2/1959 per l'avverarsi della condizione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. C) e procedere alla formale reimmissione nel possesso del complesso immobiliare del Convento *“S. Giovanni Battista”* dall'Ente Provincia Sannito-Irpina dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie, con redazione del verbale di riconsegna previa verifica dello stato di consistenza e manutenzione dei beni;
- 3 **DI FORNIRE** i seguenti indirizzi agli organi competenti per le rispettive determinazioni, nelle more di una valutazione complessiva dell'uso della struttura per finalità di interesse pubblico a favore prioritariamente della comunità atripaldese, successiva alla reimmissione nel possesso della struttura da parte del comune:
 - 3.1 *al fine di salvaguardare le attività ivi storicamente presenti, siano compiutamente disciplinati i rapporti tra Ente proprietario e rispettivamente il locale Gruppo Scout Agesci -Atripalda 1, la Fraternità dell'Ordine*

Francescano Secolare e la Parrocchia S. Maria del Carmine, in coerenza con le rispettive finalità istituzionali e garantendo il proficuo utilizzo dei beni comunali;

3.2 *in relazione al rapporto instauratosi in precedenza con il Consorzio Cooperative Sociali Percorsi (Caritas Diocesana):*

3.2.1 tenere conto del mancato completamento dell'iter autorizzativo e quindi della mancata concretizzazione del progetto connesso all'affidamento temporaneo del complesso e quindi dell'avvenuta risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 7 del contratto di concessione in uso del 09.11.2015 in conseguenza della mancata realizzazione della finalità della concessione e dell'utilizzo non continuativo degli immobili.

3.2.2 Che il contratto del 09.11.2015 è peraltro privo di efficacia per tutto quanto riportato in premessa.

LO STESSO CONSIGLIO

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4 comma TUEL.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24-01-2022

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

EMENDAMENTO N. 1

Aggiungere in premessa dopo la parola “*dal concessionario*” il seguente periodo “PRESO ATTO che il contratto risulta stipulato in data 9.11.2015 senza il necessario preventivo consenso del proprietario che interveniva solo ex post con delibera di giunta comunale n. 13 del 7.02.2017.”

Sostituire il punto 3 del deliberato con il seguente capoverso:

3. “DI FORNIRE i seguenti indirizzi agli organi competenti per le rispettive determinazioni, nelle more di una valutazione complessiva dell’uso della struttura per finalità di interesse pubblico a favore prioritariamente della comunità atripaldese, successiva alla reimmissione nel possesso della struttura da parte del comune:
- a. al fine di salvaguardare le attività ivi storicamente presenti, siano compiutamente disciplinati i rapporti tra Ente proprietario e rispettivamente il locale Gruppo Scout Agesci -Atripalda 1, la Fraternità dell’Ordine Franciscano Secolare e la Parrocchia S. Maria del Carmine, in coerenza con le rispettive finalità istituzionali e garantendo il proficuo utilizzo dei beni comunali;
 - b. in relazione al rapporto instauratosi in precedenza con il Consorzio Cooperative Sociali Percorsi (Caritas Diocesana):
 - i. tenere conto del mancato completamento dell’iter autorizzativo e quindi della mancata concretizzazione del progetto connesso all’affidamento temporaneo del complesso e quindi dell’avvenuta risoluzione anticipata ai sensi dell’art. 7 del contratto di concessione in uso del 09.11.2015 in conseguenza della mancata realizzazione della finalità della concessione e dell’utilizzo non continuativo degli immobili.
 - ii. Che il contratto del 09.11.2015 è peraltro privo di efficacia per tutto quanto riportato in premessa.”

